

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 2 DEL 17 GENNAIO 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **INCENTIVI ASSUNZIONI 2020**

La legge di bilancio 2020 ha confermato l'esonero per i contratti stabili per gli under 35 per 36 mesi anche per il 2020 e ha prorogato il bonus per laureati con lode e dottori di ricerca. E' stato inoltre proposto un ulteriore sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti, riservato alle aziende sotto i 9 dipendenti. Riepilogo degli incentivi.

Pagina 7

- **NOVITÀ DAL 2020 PER LE DICHIARAZIONI D'INTENTO**

Il Decreto Crescita ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d'intento per semplificare gli adempimenti formali previsti per chi invia le dichiarazioni d'intento (esportatore abituale) e per chi le riceve (cedente /prestatore).

Pagina 13

- **BONUS PUBBLICITÀ: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ENTRO IL 31 GENNAIO 2020**

Entro il 31 gennaio 2020 deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva per usufruire del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, il cd. bonus pubblicità. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina di questa agevolazione.

Pagina 15

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **DETRAZIONI SOLO CON PAGAMENTI TRACCIABILI**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo la novità introdotta dalla Legge di bilancio 2020 in base alla quale gli oneri sono detraibili nelle dichiarazioni dei redditi solo se effettuati con pagamenti tracciabili.

Pagina 18

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 26

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 17.01.2020 AL 31.01.2020**

Pagina 28

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Dichiarazioni 2020: pubblicati i modelli. Molte le novità

Sono stati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate i primi modelli e le istruzioni delle dichiarazioni 2020 (anno di imposta 2019). Vediamo ora le principali novità dei modelli pubblicati:

- **Modello 730:** gli eredi potranno utilizzare il 730 per effettuare la dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto nel periodo compreso fra il 2019 e il 23 luglio 2020. Entrano inoltre nel 730 lo sport bonus, il credito d'imposta per la bonifica ambientale e la detrazione del 50% per le spese di realizzazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche, recepito il nuovo limite reddituale per il figlio a carico portato a 4mila euro e l'aumento a 800 euro delle spese di istruzione detraibili.
- **Modello Iva:** nel frontespizio del modello Iva/2020 entra la nuova casella per i contribuenti che hanno applicato gli Ilsa e risultino esonerati dall'apposizione del visto di conformità. Da segnalare anche l'introduzione di due nuovi quadri
 - il VP: riservato ai contribuenti che intendono comunicare in sede di presentazione della dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.
 - il VQ: riservato ai contribuenti che determinano il credito maturato in seguito a versamenti di Iva periodica non spontanei.
- **Certificazione unica:** campi appositi per l'indicazione dei premi di risultato relativi agli anni precedenti. Tre nuovi campi anche per consentire di indicare la nuova forma di detassazione del Trattamento di fine servizio prevista dal decreto legge n.4/2019.

- **Modello 770:** Nel quadro ST del modello è stato inserito un nuovo rigo riguardante i "Dati relativi all'intermediario non residente". Per i sostituti d'imposta, si segnalano inoltre alcuni aggiornamenti alle istruzioni per la compilazione della Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE).

Esterometro 2020 novembre e dicembre entro gennaio: ecco le scadenze

Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 ha previsto che la trasmissione telematica dell'esterometro è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. La nuova periodicità trimestrale dovrebbe applicarsi anche al 2019 per cui l'esterometro di novembre e quello di dicembre potranno essere presentati entro il 31 gennaio 2020. Si auspica un chiarimento ufficiale.

Novità per il 2020 per la misura "nuove imprese a tasso zero"

È pronto il decreto ministeriale che rende attuative le novità del decreto legge «Crescita» (n. 34 /2019) per le nuove imprese a tasso zero. Le principali novità sono:

- l'estensione della durata dei mutui agevolati concedibili per gli investimenti, che passa dagli otto attuali a dieci anni.
- Ammissione tra i beneficiari delle micro e piccole imprese in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne, che siano costituite da non oltre 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, anziché da non più di 12 mesi.
- l'importo massimo delle spese ammissibili viene innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi per le quali l'importo del finanziamento viene elevato al 90%
- si ammette il cumulo delle agevolazioni con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Cuneo fiscale: taglio forse fino a 40mila euro

Novità sul decreto che ridurrà le tasse ai lavoratori dipendenti con il taglio al cosiddetto "cuneo fiscale" utilizzando il fondo istituito dalla nuova Legge di bilancio. La misura porterà un incremento medio in busta paga del lavoratore dipendente di circa 500 euro annui nel 2020 (80 mensili) e potrebbe riguardare non solo i redditi fino a 35mila euro, come preventivato finora, ma anche fino a 40mila. Il ministro dell'Economia Gualtieri sembra intenzionato a affrettare i tempi.

Bonus pubblicità: entro il 31 gennaio 2020 la dichiarazione sugli investimenti

Entro venerdì 31 gennaio 2020 è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti incrementali effettuati nel 2019. In particolare, dal 1° al 31 gennaio 2020 i soggetti che hanno presentato la Comunicazione per l'accesso al bonus pubblicità per il 2019 possono presentare, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2019. Si ricorda che dopo la conversione in legge del DL 59/2019 il bonus pubblicità spetta nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti.

Importazioni: detrazione o rimborso IVA assolta in dogana?

Indicazioni sulla detrazione e il rimborso dell'IVA assolta in dogana sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 4 del 13 gennaio 2020.

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo le seguenti sentenze.

Nella Sentenza della Corte di Cassazione 230 del 22.11.2019 è stato chiarito che il reato di omessa dichiarazione punisce chiunque non presenti una delle dichiarazioni relative a imposte sui redditi o IVA con finalità di evasione delle stesse.

Nell'ordinanza 32427 dell'11 dicembre 2019 la Corte di Cassazione ha chiarito che con riferimento agli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate, sui movimenti del conto corrente bancario intestato al professionista (o ai suoi familiari), i versamenti da quest'ultimo effettuati si presumono come ricavi conseguiti nell'attività libero professionale. Per superare tale presunzione, spetta al contribuente fornire la prova del fatto che i versamenti siano estranei alla propria attività.

Concludiamo informando che il Ministero dello Sviluppo economico ha reso disponibile sul proprio sito il provvedimento che dispone la concessione dei voucher per innovation manager. Si tratta del Decreto direttoriale datato 20 dicembre 2019 cui sono allegati gli elenchi

- delle domande di agevolazione in relazione alle quali le verifiche si sono concluse con esito positivo
- delle domande per le quali risulta necessario un approfondimento istruttorio al termine delle verifiche il ministero comunicherà l'eventuale esito.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

INCENTIVI ASSUNZIONI 2020

Molte sono state le misure introdotte negli ultimi anni in tema di sgravi contributivi per far fronte al costante calo dell'occupazione e incentivare le assunzioni in particolare dei giovani. Con la legge di bilancio 2019 (L. 145-2018) e il Decreto dignità (DL 87-2018) in particolare ne sono stati proposti due (esonero contributivo per i contratti a tempo indeterminato per under 35 e cd. Bonus laureati eccellenti), che però non sono stati attuati per mancanza dei decreti ministeriali e circolari di prassi.

La recente [legge di bilancio 2020 n. 160 2019](#) è intervenuta armonizzando quindi la normativa precedente con:

- la conferma **dell'esonero per i contratti stabili per gli under 35 per 36 mesi** (istituito nel 2017) anche per il 2020,
- la **proroga del bonus per laureati con lode e dottori di ricerca** nel 2020.

E' stato inoltre proposto un ulteriore **sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti, riservato alle aziende sotto i 9 dipendenti**.

Vediamo quindi di seguito una carrellata delle principali agevolazioni all'assunzione attualmente in vigore.

LE MISURE PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE 2020		
<p style="text-align: center;">ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI STABILI GIOVANI UNDER 35</p> <p style="text-align: center;">ex art. 1 c. 100 L. 205/2017 e L 160 2019</p> <p style="text-align: center;">circ. INPS 40/2018</p>	DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Privati (imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, ONLUS, enti pubblici economici, ecc.)
	PERIODO DI APPLICAZIONE	Misura a regime. Potrà cambiare il requisito anagrafico nel 2021
	DURATA AGEVOLAZIONE	36 mesi
	TIPOLOGIE CONTRATTUALI ED ESCLUSIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a tutele crescenti) sia a Tempo pieno che Part-time anche in somministrazione • Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

		<ul style="list-style-type: none"> Esclusi rapporti di lavoro domestico e livelli dirigenziali.
	MISURA AGEVOLAZIONE	Sgravio 50% dei contributi a carico del datore di lavoro con un massimale di 3.000 euro su base annua (da riparametrare su base mensile)
	REQUISITI LAVORATORE	<ul style="list-style-type: none"> 2019 e 2020: 35 anni non compiuti (Dal 2021 30 anni non compiuti) Non avere avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato compresi quelli in somministrazione (sono ammessi invece rapporti di lavoro domestico e lavoro intermittente)
	PORTABILITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	In caso di interruzione prima dei 36 mesi il restante periodo agevolato può essere utilizzato da un altro datore di lavoro, indipendentemente dal limite di età del lavoratore).
	LIMITAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO	<p>L'azienda non deve, nei 6 mesi precedenti e 6 mesi successivi l'assunzione agevolata aver proceduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> nessun licenziamento per giustificato motivo o licenziamento collettivo di lavoratori <p>con la stessa qualifica del lavoratore assunto e nella medesima unità produttiva</p>
<p align="center">BONUS OCCUPAZIONE SUD</p> <p>Art. 1 c. 247 L. 145/2018;</p> <p>decreto ANPAL n. 311 del 12/7/2019</p> <p>Circolare INPS n. 102/2019</p>	DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Datori di lavoro privati nelle regioni del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna
	DURATA AGEVOLAZIONE	12 mesi
	TIPOLOGIE CONTRATTUALI	<ul style="list-style-type: none"> Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia a Tempo pieno che · Part-time anche in somministrazione Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine
	MISURA	Sgravio 100% dei contributi a carico del datore di lavoro con un massimale di 8.060 euro su base annua (da applicare su base mensile)
	REQUISITI LAVORATORE	<ul style="list-style-type: none"> Soggetti con almeno 16 e meno di 35 anni di età in status di disoccupazione Soggetti con età superiore a 35 anni di privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi in status di disoccupazione Non avere avuto nei 6 mesi precedenti rapporti di lavoro con le aziende che assumono o aziende da queste controllate

	<table border="1"> <tr> <td>CUMULABILITÀ</td> <td>Si può cumulare con l'esonero contributivo per assunzioni stabili (12 mesi con esonero contributivo totale e 24 mesi esonero al 50%)</td> </tr> <tr> <td>PORTABILITÀ</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>LIMITAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO</td> <td>Soggetto alla normativa sugli aiuti di stato oppure fruibile se si realizza un incremento occupazionale netto sulla media dei dipendenti degli ultimi 12 mesi</td> </tr> </table>	CUMULABILITÀ	Si può cumulare con l'esonero contributivo per assunzioni stabili (12 mesi con esonero contributivo totale e 24 mesi esonero al 50%)	PORTABILITÀ	No	LIMITAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO	Soggetto alla normativa sugli aiuti di stato oppure fruibile se si realizza un incremento occupazionale netto sulla media dei dipendenti degli ultimi 12 mesi								
CUMULABILITÀ	Si può cumulare con l'esonero contributivo per assunzioni stabili (12 mesi con esonero contributivo totale e 24 mesi esonero al 50%)														
PORTABILITÀ	No														
LIMITAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO	Soggetto alla normativa sugli aiuti di stato oppure fruibile se si realizza un incremento occupazionale netto sulla media dei dipendenti degli ultimi 12 mesi														
<p>BONUS LAUREATI ECCELLENTI</p> <p>articolo 1, commi 706 e ss., legge n. 145/2018 e L. n. 160 2019</p>	<table border="1"> <tr> <td>DATORI DI LAVORO INTERESSATI</td> <td>Settore privato con esclusione del lavoro domestico</td> </tr> <tr> <td>PERIODO</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>DURATA</td> <td>12 mesi</td> </tr> <tr> <td>CONTRATTI AGEVOLABILI</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia a tempo pieno che Part-time (con limite proporzionalmente ridotto) • Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine (nel rispetto del requisito anagrafico) </td> </tr> <tr> <td>REQUISITI LAVORATORE</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giovani under 30 in possesso di laurea magistrale ottenuta: <ul style="list-style-type: none"> • tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 • con votazione di 110 e lode • con una media non inferiore a 108/110 • nella durata legale del corso 2. Dottori di ricerca under 34 con titolo ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute. </td> </tr> <tr> <td>PORTABILITÀ</td> <td>Lo sgravio può essere fruito in maniera parziale da più datori di lavoro in caso di rapporti di lavoro successivi, nel rispetto dell'importo massimo (8 mila euro).</td> </tr> <tr> <td>LIMITAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Non è applicabile se il candidato nei 6 mesi precedenti era stato licenziato da una azienda collegata a quella che assume. • Non è possibile nei 12 mesi precedenti aver licenziato per giustificato motivo oggettivo o per licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva figure assimilabili; • nei 24 mesi successivi non può licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo o un altro con la stessa qualifica pena la revoca </td> </tr> </table>	DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Settore privato con esclusione del lavoro domestico	PERIODO	2020	DURATA	12 mesi	CONTRATTI AGEVOLABILI	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia a tempo pieno che Part-time (con limite proporzionalmente ridotto) • Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine (nel rispetto del requisito anagrafico) 	REQUISITI LAVORATORE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giovani under 30 in possesso di laurea magistrale ottenuta: <ul style="list-style-type: none"> • tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 • con votazione di 110 e lode • con una media non inferiore a 108/110 • nella durata legale del corso 2. Dottori di ricerca under 34 con titolo ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute. 	PORTABILITÀ	Lo sgravio può essere fruito in maniera parziale da più datori di lavoro in caso di rapporti di lavoro successivi, nel rispetto dell'importo massimo (8 mila euro).	LIMITAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> • Non è applicabile se il candidato nei 6 mesi precedenti era stato licenziato da una azienda collegata a quella che assume. • Non è possibile nei 12 mesi precedenti aver licenziato per giustificato motivo oggettivo o per licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva figure assimilabili; • nei 24 mesi successivi non può licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo o un altro con la stessa qualifica pena la revoca
DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Settore privato con esclusione del lavoro domestico														
PERIODO	2020														
DURATA	12 mesi														
CONTRATTI AGEVOLABILI	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia a tempo pieno che Part-time (con limite proporzionalmente ridotto) • Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine (nel rispetto del requisito anagrafico) 														
REQUISITI LAVORATORE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giovani under 30 in possesso di laurea magistrale ottenuta: <ul style="list-style-type: none"> • tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 • con votazione di 110 e lode • con una media non inferiore a 108/110 • nella durata legale del corso 2. Dottori di ricerca under 34 con titolo ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute. 														
PORTABILITÀ	Lo sgravio può essere fruito in maniera parziale da più datori di lavoro in caso di rapporti di lavoro successivi, nel rispetto dell'importo massimo (8 mila euro).														
LIMITAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> • Non è applicabile se il candidato nei 6 mesi precedenti era stato licenziato da una azienda collegata a quella che assume. • Non è possibile nei 12 mesi precedenti aver licenziato per giustificato motivo oggettivo o per licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva figure assimilabili; • nei 24 mesi successivi non può licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo o un altro con la stessa qualifica pena la revoca 														

	<p>dell'esonero fruito.</p> <p>L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, nazionali e regionali ed è soggetto al regime degli aiuti «<i>de minimis</i>».</p>			
<p>SGRAVIO CONTRIBUTIVO APPRENDISTATO 1 LIVELLO</p> <p>art. 1 comma 8 legge n. 160/2019</p>	DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Aziende con un massimo di 9 dipendenti		
	PERIODO	2020		
	DURATA	Primi tre anni		
	CONTRATTI AGEVOLABILI	Contratto di apprendistato di 1 livello (per il diploma o la qualifica professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore)		
	REQUISITI LAVORATORE	Età da 15 a 25 anni non compiuti		
	MISURA AGEVOLAZIONE	Azzeramento delle aliquote contributive previste (10%); dal quarto anno la contribuzione torna pari all'11,26%		
	LIMITAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO	Soggetto al regime di "aiuti de minimis"		
<p>MISURE A REGIME CONFERMATE PER IL 2020</p>	AGEVOLAZIONE E DESTINATARI	NORMATIVA E PRASSI	MISURA E DURATA	NOTE
	<p>ASSUNZIONE IN APPRENDISTATO LAVORATORI OVER 29 ANNI DI ETÀ TITOLARI DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> Comma 4 art. 47 D.lgs. n. 81/2015 	<p>Aliquota contributi per il datore di lavoro del 10%+ 1,61 per contributo NASPI</p>	
<p>AGEVOLAZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA</p>	<ul style="list-style-type: none"> DI 4/2019 Circolare INPS 104/2019 messaggio INPS 4099/ 2019 	<p>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico di datore e lavoratore, esclusi premi INAIL nel limite dell'importo del Rdc con tetto mensile di 780 euro.</p> <p>Durata: pari alla differenza tra 18</p>	<p>Nel caso in cui il Rdc percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura, la durata è stabilita in 5 mensilità.</p>	

			mensilità e quelle già godute alla data di assunzione, (con minimo di 5).	
DONNE PRIVE DI OCCUPAZIONE DA OLTRE SEI MESI APPARTENENTI A SETTORI E PROFESSIONI AD ALTO TASSO DI DISPARITÀ DI GENERE	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, comma 11 a legge n. 92/2012 • Circolare INPS n. 111/2013 • Decreto interministeriale del 25/11/2019 	Sgravio contributivo 50% per massimo di 18 mesi	Settori e professioni agevolabili sono stabiliti ogni anno da un decreto ministeriale	
DONNE PRIVE DI OCCUPAZIONE DA OLTRE SEI MESI RESIDENTI IN AREE SVANTAGGIATE	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, comma 11 legge n. 92/2012 • Circolare INPS n. 111/2013 	Sgravio contributivo 50% per massimo di 18 mesi		
DONNE PRIVE DI IMPIEGO RETRIBUITO DA ALMENO VENTIQUATTRO MESI	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, commi 8-11, L. n. 92/2012; • Circolare INPS n. 111/2013; 	Sgravio contributivo 50% per massimo di 18 mesi		
LAVORATORI OVER 50 DISOCCUPATI DA OLTRE DODICI MESI	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012; • Circolare INPS n. 111/2013; • Messaggio n. 12212/2013; • Circolare Anpal n. 1 2017 	sconto del 50% sui contributi (Inps e Inail) per un periodo massimo di 18 mesi		
PERCETTORI DI NASPI ASSUNTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, comma 5, lettera b), DL 76/ 2013; • Art. 24 d.lgs 150 2015; • Circolare INPS n. 175/2013 	Attribuzione al datore di lavoro del 20% Naspi residue per ogni mensilità di retribuzione		
LAVORATORI IN CIGS DA ALMENO 3 MESI, ASSUNTI CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 4 comma 3 D.L. 148/1993 • Circolare INPS n. 137/2012 	Quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per 12 mesi.	Applicabile anche per ammissione a socio di cooperativa	

LAVORATORI DISABILI	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 13 L. 68/1999 modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 151/2015 • Circolare INPS n. 99/2016 	Incentivo economico dal 35 al 50% della retribuzione, proporzionale al grado di disabilità	
CONTRATTI A TERMINE PER SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN MATERNITÀ, PATERNITÀ, CONGEDO PARENTALE	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 4 D.Lgs. n. 151/2001 • Circolare INPS n. 117/2000 • Art. 2, comma 28 e 29, Legge n. 92/2012 	sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore lavoro e dei premi INAIL fino ai 12 mesi del figlio del lavoratore in astensione	Riservato ad aziende sotto i 20 dipendenti
ASSUNZIONE SIA A TERMINE CHE A TEMPO INDETERMINATO DI SOGGETTI DETENUTI	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, c. 3-bis, L. 381/1991 • Art. 2 e 3 della L. 193/2000 • Circolare INPS n. 27/2019 	sgravio contributivo del 95% + credito fiscale per 18 mesi	Sgravio contributivo solo se il lavoro è svolto all'interno degli istituti

NOVITA' DAL 2020 PER LE DICHIARAZIONI D'INTENTO

Il Decreto Crescita ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d'intento per semplificare gli adempimenti formali previsti per chi invia le dichiarazioni d'intento (esportatore abituale) e per chi le riceve (cedente /prestatore).

NOVITA' DAL 2020 SULLE DICHIARAZIONI DI INTENTO	
NOVITÀ PER L'ESPORTATORE ABITUALE – CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO AL CEDENTE / PRESTATORE	<p>Sul piano sostanziale, dal 1° gennaio 2020, è eliminato l'obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.</p>  <p>Tuttavia, pur senza particolari forme rimane comunque ferma la necessità per l'esportatore abituale di rendere noto al proprio fornitore / prestatore la volontà di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva, comunicando gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento contenuti nella ricevuta telematica dall'Agenzia delle Entrate che dovranno obbligatoriamente essere indicati nel corpo della fattura.</p>
NOVITÀ PER L'ESPORTATORE ABITUALE – NUMERAZIONE DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO ED ANNOTAZIONE	<p>Una ulteriore e significativa semplificazione riguarda l'abolizione dell'obbligo, sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori di</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento 2. di annotarle in appositi registri 3. di conservarle ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 633/72.
NOVITÀ PER L'ESPORTATORE ABITUALE – DICHIARAZIONE RIGUARDANTE PIÙ OPERAZIONI	<p>Il decreto crescita è intervenuto sull'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. n. 746 del 1983 in cui viene specificato che "la dichiarazione può riguardare anche più operazioni", eliminando la locuzione "tra le stesse parti".</p> <p>Tale modifica rispecchia quanto già chiarito nella R.M. n. 38/E del 2015 in merito alla possibilità di utilizzare una dichiarazione d'intento anche per una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.</p>
REGOLE INVARIATE	<p>Come detto, l'intento del contribuente esportatore abituale, di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta deve risultare da apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate unitamente alle relative istruzioni.</p> <p>Quindi, la dichiarazione d'intento deve essere trasmessa per via telematica dall'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.</p>  <p>In attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, rimane fermo l'obbligo per l'esportatore abituale di trasmettere telematicamente all'Agenzia la dichiarazione prima dell'effettuazione</p>

	dell'operazione.
NOVITÀ PER IL CEDENTE / PRESTATORE	<p>Le principali novità per il cedente/prestatore sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'abolizione dell'obbligo, sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori di numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 633/72. • L'abolizione dell'obbligo per i fornitori degli esportatori abituali, di esporre i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale (quadro VI). Si attendono chiarimenti per capire se tale soppressione opererà già con riferimento alla dichiarazione annuale IVA 2020 relativa all'anno d'imposta 2019 oppure dalla dichiarazione successiva (anno 2021 relativa all'anno d'imposta 2020). • L'indicazione sulla fattura emessa nei confronti dell'esportatore abituale degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e non genericamente quella della stessa.
CHIARIMENTI AGENZIA DOGANE	<p>In attesa delle disposizioni attuative, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito un commento interpretativo, con riferimento alla prestazione delle dichiarazioni d'intento in dogana in sede di importazione.</p> <p>In caso di utilizzo della dichiarazione d'intento in dogana, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento contenuti nella ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.</p> <p>Per la  verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle Entrate ribadisce la messa a disposizione dell'Agenzia delle Dogane di apposita banca dati per dispensare l'operatore della consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni d'intento e delle ricevute di presentazione.</p>
REGIME SANZIONATORIO	<p>La legge n. 59 del 2019, sempre con effetto 2020, modifica anche i profili sanzionatori riservanti alla gestione delle dichiarazioni d'intento.</p> <p>Viene previsto che in capo al cedente / prestatore che effettuano cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta.</p> <p>Rispetto all'attuale impianto sanzionatorio (da 250 a 2.000 Euro di sanzione per lo stesso comportamento sopra citato) il nuovo impianto risulta essere proporzionale e non più fisso.</p>

BONUS PUBBLICITÀ: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ENTRO IL 31 GENNAIO 2020

Entro il 31 gennaio 2020 deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva per usufruire del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, il cd. bonus pubblicità. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina di questa agevolazione.

BONUS PUBBLICITÀ: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ENTRO IL 31 GENNAIO 2020	
PREMESSA	Dal 1° al 31 gennaio 2020 i soggetti che hanno presentato la Comunicazione per l'accesso al bonus pubblicità per il 2019 possono presentare , attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2019.
COME INVIARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	<p>Per inviare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2019 bisogna accedere all'apposita procedura nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, da menù "Servizi per" alla voce "Comunicare" utilizzando le credenziali</p> <ul style="list-style-type: none"> • SPID, • Entratel e Fisconline, • Carta Nazionale dei Servizi (CNS). <p>Al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva, la procedura informatica riproporrà i dati della relativa comunicazione validamente presentata, con la possibilità di confermare o di modificare gli importi richiesti.</p>  <p>La modifica può riguardare solo importi in diminuzione.</p> <p>Inoltre, si segnala che in caso di accesso da parte di un intermediario, sarà necessario inserire il protocollo telematico della relativa comunicazione per l'accesso al bonus, già presentata.</p>
BENEFICIARI	<p>Possono beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali i soggetti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali 2. che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, 3. il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

	<p>In generale, come indicato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria "Sono ammessi al bonus gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile."</p>		
<p>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER ACCEDERE AL BONUS</p>	<p>Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda telematicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione: è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato; • dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo: i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato. <p>Si ricorda che per il solo anno 2019, la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" poteva essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2019.</p>		
<p>UTILIZZO DEL CREDITO</p>	<p>Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi).</p>  <p>Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900.</p> <p>Si segnala che la fruizione del bonus è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, "patent box", credito di imposta RS, ecc.), laddove le stesse insistano sui medesimi costi ammissibili.</p>		
<p>NOVITA' 2019</p>	<p>Attenzione va prestata al fatto che a decorrere dall'anno 2019 il credito di imposta è previsto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (viene meno l'innalzamento al 90% previsto dalla norma istitutiva, in sede di prima applicazione, a favore delle piccole, medio e micro imprese e start-up).</p>		
<p>PRINCIPALI CHIARIMENTI FORNITI</p>	<p>Sono molte le FAQ pubblicate sul Dipartimento per l'editoria e l'informazione in merito al bonus pubblicità. Di seguito i principali chiarimenti forniti.</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia</p> </td> <td> <p>L'elenco dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia deve essere compilato soltanto nell'ipotesi in cui il credito di imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro dai soli operatori che non siano iscritti nelle "white list". Se l'ammontare complessivo del credito d'imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, infatti, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:</p> </td> </tr> </table>	<p>Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia</p>	<p>L'elenco dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia deve essere compilato soltanto nell'ipotesi in cui il credito di imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro dai soli operatori che non siano iscritti nelle "white list". Se l'ammontare complessivo del credito d'imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, infatti, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:</p>
<p>Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia</p>	<p>L'elenco dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia deve essere compilato soltanto nell'ipotesi in cui il credito di imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro dai soli operatori che non siano iscritti nelle "white list". Se l'ammontare complessivo del credito d'imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, infatti, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:</p>		

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

	<ul style="list-style-type: none"> • di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, • di aver indicato nel riquadro "Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia" i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia.
Tipologie di pubblicità ammesse al credito di imposta	<p>Non sono ammesse al credito d'imposta le spese sostenute per</p> <ul style="list-style-type: none"> • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, • pubblicità su cartellonistica, • pubblicità su vetture o apparecchiature, • pubblicità mediante affissioni e display, • pubblicità su schermi di sale cinematografiche, • pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online.
Tipologie di pubblicità ammesse al credito di imposta	<p>Nell'ambito della "stampa quotidiana e periodica, anche on-line" sono comprese le agenzie di stampa, posto che si tratta di organi di informazione, che svolgono dunque una funzione del tutto analoga a quella dei giornali, e che hanno modalità di fruizione, da parte del pubblico, sovrapponibili a quelle dei giornali on-line. Gli investimenti pubblicitari sul sito web di un'agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; • la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.
Ipotesi di investimenti pubblicitari pari a zero nell'anno precedente a quello per cui si richiede l'agevolazione - soggetti esclusi dall'agevolazione	<p>Non è possibile accedere al credito l'imposta se gli investimenti pubblicitari dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'agevolazione sono stati pari a zero. Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale si richiede il beneficio.</p>
Precisazione sugli analoghi investimenti effettuati sugli "stessi mezzi di informazione" nell'anno precedente	<p>Per "analoghi investimenti" sugli "stessi mezzi di informazione", si intende investimenti sullo stesso "canale informativo", cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall'altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.</p>

DETRAZIONI SOLO CON PAGAMENTI TRACCIABILI

INTRODUZIONE

La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto che **dal 2020**, ai fini **dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Di conseguenza tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

Oltre alla tracciabilità ai fini della detraibilità in dichiarazione occorre anche prestare attenzione al reddito complessivo, in quanto sopra i 120.000 alcune detrazioni sono state rimodulate.

Vediamo a cosa prestare attenzione.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono i **pagamenti considerati tracciabili**?
2. Quali **detrazioni ricadono in questo obbligo**?
3. **Quali spese possono ancora essere pagate in contanti**?
4. Ci sono **spese mediche che è necessario pagare con strumenti tracciabili**?
5. **Le spese per i disabili** possono essere **pagate in contanti**?
6. Cambia qualcosa **per i bonus sulla casa**?
7. I pagamenti **effettuati in contanti nel 2019** sono detraibili nella dichiarazione dei redditi?
8. Ci sono **sanzioni se il commerciante non ha il POS** e il contribuente non riesce a pagare con le carte di credito?
9. Ci sono **altri vincoli** oltre alla tracciabilità delle spese?
10. Come incidono questi vincoli nelle **dichiarazioni dei redditi**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 QUALI SONO I PAGAMENTI TRACCIABILI?

R.1 Per essere sicuri di continuare a beneficiare della detrazione al 19% nella dichiarazione dei redditi, i contribuenti devono sostenere le spese tramite i pagamenti tracciabili ovvero:

- Versamento bancario o postale
- Carte di debito, carte di credito, carte prepagate
- Assegni bancari e circolari.

D.2 QUALI DETRAZIONI RICADONO IN TALE OBBLIGO?

R.2 In generale, l'obbligo riguarda le spese per cui è possibile usufruire della detrazione al 19% nella dichiarazione dei redditi, quindi le spese sostenute dal contribuente per:

- spese sanitarie;
- interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
- spese per istruzione;
- spese funebri;
- spese per l'assistenza personale;
- spese per attività sportive per ragazzi;
- spese per intermediazione immobiliare;
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- erogazioni liberali;
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- spese veterinarie;
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;

- spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Questo implica che per non perdere la detrazione dal 1° gennaio 2020 tutte queste spese devono essere sostenute unicamente con mezzi tracciabili.

D.3 QUALI SPESE POSSONO ANCORA ESSERE PAGATE IN CONTANTI?

R.3 In generale la norma non si applica alle spese deducibili con una percentuale di recupero diversa dal 19% come nel caso delle erogazioni liberali. In questo caso bisogna però rispettare quanto previsto dalle singole norme, in quanto molte prevedono già il pagamento con modalità tracciabili. Le altre detrazioni escluse sono quelle forfettarie, come nel caso ad esempio dei canoni di locazioni.

Infine, il comma 680 della legge di bilancio 2020 prevede espressamente che

resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione

- ***i medicinali***
- ***i dispositivi medici***
- ***le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.***



In merito a quest'ultima esclusione occorre prestare attenzione ad alcune specifiche.

Per prima cosa **non è chiaro se i farmaci omeopatici, i farmaci veterinari, le preparazioni galeniche siano comprese nell'esonero.**

Pertanto nel dubbio, in attesa di chiarimenti ufficiali che si presume

diano risposta affermativa, può essere più prudente pagare con strumenti tracciabili in ogni caso.

Si evidenzia inoltre che **nei dispositivi medici rientrano anche le protesi.**

ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI TRACCIABILITA'	Detraibilità diversa dal 19%
	Detrazioni forfettarie
	Medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN

D.4 CI SONO PRESTAZIONI MEDICHE CHE È NECESSARIO PAGARE CON STRUMENTI TRACCIABILI?

R.4 Come anticipato sopra, per quanto riguarda l'esonero dall'obbligo della tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni in dichiarazione dei redditi di medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate, si è in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, dato il tenore letterale della norma, sono escluse dall'esonero (e pertanto vanno pagati con strumenti tracciabili):

- Tutte le prestazioni rese da strutture non accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale (come per esempio le cure termali)
- Le prestazioni mediche rese da liberi professionisti che esercitano in studi o ambulatori privati non accreditati al SSN (come accade spesso per i dentisti).

D.5 LE SPESE PER DISABILI POSSONO ESSERE PAGATE IN CONTANTI?

R.5 In linea di massima, ai fini della detraibilità nella dichiarazione dei redditi, le spese di assistenza per i soggetti disabili possono:

- essere pagate in contanti se prestate nell'ambito del SSN
- essere pagate con strumenti tracciabili qualora prestate in strutture o da professionisti non accreditati al SSN.

Molto probabilmente, sono comprese nell'obbligo di tracciabilità anche le spese sostenute per l'acquisto di cani guida per soggetti ipovedenti, e l'acquisto di veicoli per soggetti con disabilità. Discorso analogo per l'acquisto di strumenti compensativi per gli studenti affetti da DSA.

In forma prudenziale quindi si consiglia di non effettuare questi acquisti in contanti, si **è in attesa di indicazioni ufficiali da parte dell'amministrazione.**

D.6 CAMBIA QUALCOSA PER I BONUS SULLA CASA?

R.6 No, dal momento che l'obbligo riguarda solo le spese detraibili al 19% mentre le varie agevolazioni rientranti nel cd "Pacchetto casa" come sismabonus, ecobonus e bonus ristrutturazioni hanno percentuali di detrazione maggiore. In ogni caso si ricorda che già in passato il legislatore ha concesso la possibilità di fruire di detrazioni fiscali solo a condizione che i pagamenti risultino tracciabili, come appunto nel caso di ristrutturazione edilizia. In questo caso è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale.

D.7 I PAGAMENTI EFFETTUATI IN CONTANTI NEL 2019 SONO DETRAIBILI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

R.7 Dal momento che la novità introdotta dalla Legge di bilancio è in vigore dal 1° gennaio 2020, nulla è cambiato sulle regole precedenti. Pertanto nella dichiarazione dei redditi 2020 (anno di imposta 2019) sarà possibile beneficiare delle detrazioni al 19% anche per le spese sostenute in contanti.

D.8 CI SONO SANZIONI SE IL COMMERCIANTE NON HA IL POS E IL CONTRIBUENTE NON RIESCE A PAGARE CON LE CARTE DI CREDITO?

R.8 No. Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 aveva inizialmente previsto delle sanzioni per i commercianti che non accettavano pagamenti tramite POS ma tale norma è stata abrogata in sede di conversione in legge del decreto. Pertanto ad oggi non sono previste sanzioni per i commercianti che non accettano il POS.

D.9 CI SONO ALTRI VINCOLI OLTRE LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI?

R.9 La legge di bilancio 2020 al comma 629 dell'articolo 1, ha previsto una rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito. In particolare il comma integra l'articolo 15 del TUIR (DPR 917/86) in modo da ridurre il grado di detraibilità dall'imposta lorda degli oneri detraibili ivi indicati per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro. In particolare a decorrere dall'anno di imposta 2020:

- la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- detrazione spetta in misura minore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

REDDITO (EURO)	QUOTA DI DETRAIBILITÀ SPETTANTE (%)
FINO A 120.000	100
OLTRE 120.000 FINO A 240.000	$100 \times (240.000 - \text{reddito}) / 120.000$
OLTRE 240.000	0

Per i redditi superiori a 120.000 euro, pertanto, la detrazione spettante diminuisce all'aumentare del reddito. Quindi oltre alla tracciabilità dei pagamenti, l'altro requisito per beneficiare appieno delle detrazioni al 19% è possedere un reddito inferiore a 120.000 euro.

D.10 COME INCIDONO QUESTI VINCOLI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

R.10 Date le novità sulla necessità di utilizzare strumenti tracciabili per beneficiare della detrazione al 19% nella dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà conservare oltre al documento con l'indicazione della spesa sostenuta anche la ricevuta di pagamento che dimostri con quale modalità si è sostenuto l'onere. Come per altre detrazioni, come prova di pagamento è ammessa la copia del bonifico o la ricevuta/estratto conto delle carte di debito, di credito o prepagate.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta 3 del 13 gennaio 2020	L' Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all' aliquota IVA opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche
Risposta 4 del 13 gennaio 2020	L' Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione o al rimborso dell' IVA assolta in dogana nel caso di importazioni di beni
Risposta 5 del 16 gennaio 2020	L' Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione spettante agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche

PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento del 15 gennaio 2020	L' Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello e le istruzioni della Certificazione Unica "CU 2020", relativa all' anno 2019, unitamente al quadro CT con le relative istruzioni
Provvedimento del 15 gennaio 2020	L' Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli 730 , 730-1, 730-2 per il sostituto d' imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell' anno 2020 da

parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

[Provvedimento del 15 gennaio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i [modelli di dichiarazione IVA/2020](#) concernenti l'anno 2019, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2020 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

[Provvedimento del 15 gennaio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello e le istruzioni [770/2020](#), relativo all'anno di imposta 2019 concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni

LO SCADENZARIO DAL 17.01.2020 AL 31.01.2020

Lunedì 20 Gennaio 2020

Versamento **dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche** emesse nel quarto trimestre dell'anno 2019, da parte dei soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate "Fatture e Corrispettivi", un servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdl).

Lunedì 20 Gennaio 2020

Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre solare precedente, da parte dei fabbricanti di **misuratori fiscali** e laboratori di verifica periodica abilitati.

Lunedì 20 Gennaio 2020

Trasmissione, esclusivamente in via telematica, della **dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente** e versamento dell'Iva dovuta a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d'Italia, da parte dei soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Ue, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (operatori extracomunitari) che **effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea** e che si avvalgono del regime speciale previsto dagli articoli 74-quinquies del Dpr n. 633/1972. L'obbligo di comunicazione sussiste anche qualora non siano state effettuate operazioni.

Lunedì 20 Gennaio 2020

Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei **dati dei pensionati per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone Tv**, da parte dei soggetti che corrispondono pensioni di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato.

Lunedì 27 Gennaio 2020

Ultimo giorno utile per **regolarizzare il versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2019** non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre scorso.

Lunedì **27 Gennaio 2020**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di **dicembre 2019**, da parte degli operatori intracomunitari con **obbligo mensile**, per quelli con **obbligo trimestrale**, presentazione degli elenchi relativi alle operazioni del **quarto trimestre 2019**.

Lunedì **27 Gennaio 2020**

Ultimo giorno utile per **i sostituti d'imposta** (comprese le Amministrazioni dello Stato, intermediari e altri soggetti), per **regolarizzare la mancata presentazione del modello 770/2019** entro il termine del 31 ottobre 2019.

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Ripresa dei versamenti da parte dei **contribuenti aventi alla data del 26 dicembre 2018** la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Acì Bonaccorsi,

ta Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo 26 dicembre 2018 - 30 settembre 2019 (Sisma Sicilia 2018).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Ultimo giorno utile per il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**Superbollo auto**) pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo **superiore a 185 Kw**, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I proprietari di **autoveicoli con oltre 35 Kw** con bollo scadente a **dicembre 2019**, residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento delle tasse automobilistiche (**bollo auto**), con una delle seguenti modalità: bollettino di conto corrente postale, uffici dell'Acì, tabaccherie autorizzate, o agenzie di pratiche auto.

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Pagamento del **canone Rai** annuale (90 euro) o della prima rata semestrale (45,94 euro) o trimestrale (23,93 euro), tramite modello F24 con modalità telematiche, da parte dei contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, **per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche**.

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, devono inviare modello ["Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato"](#) per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

stessa famiglia anagrafica. La dichiarazione sostitutiva ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2020.

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca", devono provvedere al versamento **dell'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/01/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2020** utilizzando il [mod. F24 Elide](#).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Presentazione degli **elenchi Intra-12** relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di dicembre, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento, **da parte degli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il [modello INTRA 12](#).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, devono inviare la **Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** relative al mese di dicembre 2019, esclusivamente per via telematica (Esterometro). N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot. 89757](#).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei soggetti obbligati, dei **dati delle spese sanitarie** sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2019, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di dicembre 2019.

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I contribuenti che intendono **esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2019** e ai rimborsi ricevuti nello stesso anno per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **devono comunicare direttamente all'Agenzia delle entrate** tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa

data di scadenza. Per comunicare l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate, è a disposizione l'apposito [modello anche in versione editabile](#).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I soggetti che intendono usufruire del **credito d'imposta** per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali **in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali** effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la "**Dichiarazione sostitutiva, relativa agli investimenti effettuati**" nel 2019 attraverso l'apposita procedura accessibile [dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate](#).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I possessori di reddito dominicale e agrario devono presentare la **denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni** verificatisi nel **2019**.

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di dicembre 2019, da parte dei soggetti obbligati dall'1.7.2019 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio"

[1](#) (nota n. 69283/RU del 12 luglio 2019).

[2](#) All'articolo 1, commi 679-680